

Allegato B - Disposizioni concernenti la formazione

Disposizioni concernenti la formazione per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione.

Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni concernenti i progetti formativi per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

In particolare l'articolo A.1.10 – Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento - del PAN prevede che *“l'attività di programmazione e organizzazione viene realizzata dalle autorità competenti, oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008 e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma anche tenendo conto di quanto stabilito dall'accordo nella Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011”*.

Gli accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 sono stati da ultimo revisionati e modificati con l'accordo della *Conferenza Stato-regioni* del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Per quanto non specificato nel presente allegato in ordine alla formazione e alle prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti, si rinvia a quanto previsto dal “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)” di cui al citato decreto interministeriale 22 gennaio 2014 e s.m.e i.

Art. 1

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

1. E' istituito presso il Servizio competente, il catalogo dei soggetti formatori per i corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento finalizzati al rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 3, sono iscritti nel catalogo dei soggetti formatori per i corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento finalizzati al rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione previsto al precedente paragrafo 1:
 - la Fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi della L.P. 2 agosto 2005, n. 14 “Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse”;
 - i soggetti accreditati in conformità a quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto di Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 15 settembre 2015 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 , come da ultimo modificata con deliberazione della giunta provinciale n. 449 del 14 marzo 2013;
 - l'Università di Trento;
 - ordini e collegi professionali del settore agrario, per conto dei propri iscritti, relativamente alle attività formative propedeutiche al rilascio e/o rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente.

3. Per essere iscritti nel catalogo dei soggetti formatori di cui al precedente paragrafo 1, i soggetti individuati al paragrafo 2 presentano al Servizio competente, unitamente alla richiesta di iscrizione, un'attestazione di impegno ad effettuare la formazione conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, utilizzando il modello predisposto dal medesimo servizio. Il servizio competente, entro 30 gg dal ricevimento della predetta dichiarazione, con propria determinazione iscrive i citati soggetti al predetto catalogo.
4. Fermi restando gli obblighi previsti dalle predette normative, nonché gli impegni assunti in sede di accreditamento, i soggetti formatori sono tenuti a:
 - osservare tutte le disposizioni previste dal presente allegato;
 - utilizzare i documenti di supporto, i modelli e le procedure informatiche messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento;
 - redigere un progetto formativo conformemente a quanto previsto dal successivo allegato C.

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Gli interventi formativi devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni generali e di quelle previste dal presente allegato.

2.1 - Ambito territoriale e sede dell'attività formativa

Le singole azioni formative devono essere svolte sul territorio della Provincia di Trento e devono affrontare le specificità territoriali provinciali e le particolari esigenze degli utenti interessati.

Ferme restando le disposizioni previste per l'accreditamento degli organismi di formazione, le sedi e le attrezzature utilizzate per la realizzazione dei corsi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di igiene e di sicurezza.

Nel caso di uso di sedi non accreditate per lo svolgimento dell'attività didattica, il soggetto formatore, prima dell'inizio dell'intervento formativo, trasmette al Servizio competente dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesta la conformità dei predetti locali allo svolgimento dell'attività formativa.

2.2 - Assicurazione

Il soggetto attuatore deve stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione, conservare la relativa documentazione presso la propria sede legale, nonché tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi.

2.3 - Orario

L'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 7.00 e terminare oltre le 23.00. L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

2.4 - Tutoraggio

Possono svolgere attività di tutoraggio i laureati, i diplomati o esperti di settore, che svolgono/supportano la docenza e/o la gestione del progetto e delle singole azioni formative.

Spetta in particolare al tutor garantire:

- un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante l'attività formativa;
- la registrazione delle presenze giornaliere prima dell'inizio dell'azione formativa, al suo termine e in occasione delle pause programmate (ad esempio all'interruzione e alla ripresa dopo pranzo);
- tenere ed aggiornare il registro d'aula, ossia il documento che deve essere compilato per ogni corso e contenere almeno: il tipo e il codice del corso, la data d'inizio e di fine corso, il luogo/luoghi di realizzazione, orario dei singoli interventi formativi, cognome e nome del/i docente/i per singolo intervento formativo e relativa firma, il cognome e nome del tutor e relativa firma, il numero dei partecipanti;
- la verifica della corretta registrazione delle presenze degli allievi su adeguato supporto cartaceo o informatico.

2.5 - Collaborazioni

Il soggetto attuatore deve gestire in proprio le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione, sia attraverso personale dipendente sia mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali.

Possono altresì essere attivate collaborazioni con funzioni tecnico-scientifiche e/o formativo/didattiche con soggetti e/o organismi terzi particolarmente qualificati .

I suddetti rapporti di collaborazione devono essere esplicitamente dichiarati nell'ambito del progetto, nonché supportati da apposita documentazione.

2.6 - Comunicazione dell'avvio dell'azione formativa

Almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio della singola azione formativa deve essere tassativamente fornita al Servizio competente la comunicazione di avvio corredata da:

- calendario delle lezioni, orari e sede del corso;
- personale impiegato per il corso (identificazione dei docenti e del tutor);
- modalità di somministrazione del corso (corso in presenza in aula, corso in presenza in videoconferenza o corso in modalità e-learning);

Non saranno riconosciute le attività iniziate prima della trasmissione della predetta documentazione.

2.7 - Comunicazione delle variazioni

Al fine di permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività formativa prevista dal successivo art. 6, ogni variazione rispetto a quanto originariamente comunicato relativamente a sede, data e orario di svolgimento delle azioni e alla sospensione o annullamento delle lezioni devono essere tempestivamente comunicata al Servizio competente, tramite fax o posta elettronica certificata (pec).

2.8 - Comunicazione della conclusione del corso

Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione della singola attività formativa, il soggetto erogatore della formazione provvederà ad inviare al Servizio competente la comunicazione di chiusura dell'intervento formativo e per ciascun soggetto partecipante, i dati anagrafici, comprendenti quanto meno cognome, nome e codice fiscale e l'attestazione del completamento del percorso formativo.

Per il trasferimento di tali dati, il soggetto formatore utilizza l'applicativo provinciale; in attesa della completa implementazione del software in corso di perfezionamento, il soggetto formatore si attiene scrupolosamente alle istruzioni impartite dal citato Servizio con particolare riferimento alla

raccolta e trasmissione dei dati dei partecipanti alla formazione, alla tenuta del registro, all'attestazione della frequenza obbligatoria degli utenti e del regolare svolgimento del corso.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il soggetto formatore presenta alla struttura competente una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, che descriva l'andamento complessivo dei corsi, evidenziando eventuali criticità e proposte di miglioramento.

2.9 - Docenti

Per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, i formatori/docenti devono possedere adeguata preparazione e le necessarie competenze tecnico-professionali in relazione agli argomenti trattati.

Essi devono possedere i seguenti requisiti:

- diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado o di laurea e alternativamente:
- esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” o
- esperienza almeno triennale in consulenza tecnica alla produzione integrata o biologica maturata con specifico riferimento alle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN) e riportate nell'Allegato C (Obiettivi formativi) o
- abilitazione all'insegnamento di discipline tecniche afferenti alla difesa delle colture agrarie.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà risultare in ogni caso documentabile, ed essere evidenziato nel curriculum tenuto a disposizione per eventuali controlli dal soggetto formatore autorizzato alla realizzazione del corso.

I docenti non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Tale condizione sarà attestata dall'interessato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000.

Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, è possibile ricorrere ad esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Art. 3

ARTICOLAZIONE DEI CORSI PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI

3.1 – Durata minima dei corsi

La formazione per utilizzatori professionali si articola in:

- corsi finalizzati al primo rilascio dell'abilitazione della durata minima di 20 ore;
- corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dei certificati di abilitazione della durata minima di 12 ore.

3.2 - Frequenza

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Essa non deve essere inferiore al 75% delle ore previste.

Ai fini della verifica della frequenza il soggetto erogatore della formazione predispone un sistema per la registrazione delle presenze e dei relativi tempi.

3.3 - Numero dei partecipanti al corso

Il numero massimo di partecipanti per singola edizione del corso di formazione è pari a:

- a) 35 persone per i corsi per il rilascio delle abilitazioni per utilizzatori professionali;
- b) 35 persone per i corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo delle predette abilitazioni.

3.4 – Tipologie corsuali

La formazione per il rilascio delle abilitazioni può essere svolta mediante:

- a) corsi in presenza;
- b) corsi in modalità e-learning come individuati nell'allegato E. La formazione in modalità e-learning va completata con almeno 1 ora di corso in presenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti.

La formazione per il rinnovo delle abilitazioni può essere svolta mediante:

- a) corsi in presenza;
- b) corsi in modalità e-learning come individuati nell'allegato E.
- c) corsi in presenza che danno luogo ai crediti formativi come individuati nell'allegato D;
- d) attraverso la combinazione delle modalità a), b) e c) al fine di garantire la copertura di tutte le aree formative previste. In questo caso ad ogni credito mancante corrisponde un ora di formazione di aggiornamento.

La formazione effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

3.5 - Materiale didattico

Al fine di assicurare un'adeguata e uniforme divulgazione dei contenuti, il MIPAAF, conformemente a quanto previsto dal PAN, metterà a disposizione dei soggetti formatori e degli utenti dei corsi adeguato materiale didattico.

Il predetto materiale, consultabile anche on line, sarà oggetto di periodica revisione al fine di assicurarne l'aggiornamento con particolare riferimento alle normative sanitaria e ambientale vigenti nonché allo sviluppo delle tecniche di difesa.

In attesa della predisposizione del predetto materiale, la Provincia autonoma di Trento tramite il Servizio Agricoltura, mette a disposizione dei soggetti formatori, che li utilizzeranno per il proprio progetto formativo, documenti, provvedimenti normativi, schede tecniche, slides e altro materiale aggiornato fornito dal medesimo Servizio, dall'Azienda sanitaria provinciale, dall'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Art. 4

ARTICOLAZIONE DEI CORSI PER DISTRIBUTORI E PER CONSULENTI

4.1 – Durata minima dei corsi

La formazione per i distributori e per i consulenti si articola in:

- corsi finalizzati al primo rilascio dell'abilitazione della durata minima di 25 ore;

- corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione della durata minima di 12 ore.

4.2 - Frequenza

Per quanto riguarda la frequenza vale quanto già previsto al precedente articolo 3 punto 3.2.

4.3 - Numero dei partecipanti al corso

Per quanto riguarda il numero dei partecipanti vale quanto già previsto al precedente articolo 3, punto 3.3.

4.4 – Tipologie corsuali

La formazione per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni può essere svolta mediante:

- a) corsi in presenza;
- b) corsi in modalità e-learning come individuati nell'allegato E. La formazione in modalità e-learning per il rilascio dell'abilitazione va completata con almeno 1 ora di corso in presenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti.

La formazione effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

4.5 - Materiale didattico

Per quanto riguarda il materiale didattico, vale quanto già previsto al precedente articolo 3 punto 3.4.

Art. 5

VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Fatti salvi i controlli sui requisiti dei soggetti accreditati secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto di Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 e s. m.e i., il Servizio competente vigila sul regolare svolgimento dei corsi anche mediante controlli in loco anche a campione, presso le sedi di svolgimento dei corsi.

In particolare il Servizio competente:

- verifica il regolare svolgimento delle lezioni;
- verifica la corretta tenuta del registro delle lezioni.

Al fine di assicurare più efficacemente l'azione di vigilanza e controllo il Servizio competente potrà raccordarsi con le strutture competenti in materia di accreditamento e di certificazione della formazione.